XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2384

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MICELI

Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nonché di pratica professionale e accesso all'albo dei geometri

Presentata il 14 febbraio 2020

Onorevoli Colleghi! — Il geometra è una figura professionale conosciuta da tutti: ogni famiglia si rivolge a un geometra anche per i più semplici consigli di natura tecnica riguardanti, principalmente, gli immobili. Quella del geometra è una professione che offre, ancora oggi, notevoli possibilità di lavoro autonomo economicamente soddisfacenti, anche per i giovani. Basti pensare che la libera professione di geometra, diffusa in tutto il mondo, è svolta in Italia da oltre 100.000 persone — in prevalenza uomini — con un *trend* crescente di anno in anno.

A livello internazionale, dalla fine del XX secolo opera la Federazione internazionale dei geometri, costituita dalle associazioni professionali di oltre centoventi Stati, tra cui l'Italia, nella quale la categoria dei geometri è rappresentata dal Con-

siglio nazionale geometri e geometri laureati suddiviso in più di cento collegi e istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 283.

Osservazioni simili possono essere fatte per i periti industriali, il cui organo di rappresentanza è il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati. Questa professione è una tra le più diffuse in Italia dove, ogni giorno, oltre un milione e mezzo di persone progetta, controlla e adegua sistemi tecnici, apparati e impianti, garantendone il funzionamento e la sicurezza. Professionisti che esercitano la loro attività nelle imprese o in forma autonoma, con una gamma di competenze che si estende dall'elettrotecnica all'edilizia, dalla chimica alla meccanica fino all'informatica e all'elettronica.

Proprio per l'importanza che rivestono simili figure professionali nel tessuto sociale italiano e per la crescente specializzazione dei geometri e dei periti industriali, con la presente proposta di legge si intende ampliare le competenze, in particolare, in capo ai professionisti che – sulla base delle più recenti norme – abbiano arricchito il proprio *know how* attraverso il conseguimento di titoli di studio superiori come la laurea.

Per quanto riguarda la professione di geometra e le professioni di perito industriale, perito agrario e agrotecnico, infatti, l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ha stabilito che all'esame di Stato per queste professioni, oltre che con i titoli e i tirocini previsti dalla normativa vigente, si può accedere anche con il possesso di una laurea (triennale), comprensiva di un tirocinio di sei mesi, appartenente a una delle seguenti classi di corsi di laurea: classe 4 (scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile), classe 7 (urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale), classe 8 (ingegneria civile e ambientale). A seguito della sostituzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, queste classi sono state modificate nelle seguenti: classe L-7 (ingegneria civile e ambientale), classe L-17 (scienze dell'architettura), classe L-21 (scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-23 (scienze e tecniche dell'edilizia).

La modifica della normativa ha portato, quindi, almeno in linea di principio, all'esistenza di due tipologie di geometri: da una parte, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver conseguito lo specifico diploma secondario e aver svolto la pratica professionale, ma senza essere laureati e, dall'altra parte, coloro che hanno ottenuto l'abilitazione dopo aver conseguito la laurea in una delle tre e, successivamente, quattro classi di laurea previste.

Le competenze professionali dei geometri e dei periti industriali erano e sono rimaste, però, le medesime per le due tipologie, cioè quelle stabilite quasi novanta anni fa dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, tanto da indurre a ritenere ormai obsoleto e non più funzionale il sistema vigente. I geometri non laureati risultano, generalmente, ben preparati tecnicamente e professionalmente (dalla scuola secondaria di secondo grado e dal tirocinio professionale), ma spesso non hanno fatto, o potuto fare, il « salto » culturale e tecnologico imposto dall'avanzamento della società della conoscenza. I geometri laureati hanno una preparazione iniziale generale più ampia e approfondita (tredici anni di scuola e tre anni di università), ma, se non hanno frequentato la specifica scuola secondaria per geometri, sono spesso privi degli elementi formativi fondamentali della professione. Così, nella maggior parte dei casi, i geometri laureati sono in realtà geometri diplomati che hanno poi conseguito, per loro scelta formativa, una laurea.

Per queste ragioni si presenta questa proposta di legge.

L'articolo 1 ne illustra le finalità.

L'articolo 2 amplia la sfera di competenza delle categorie interessate in riferimento agli edifici affidando loro – entro certi limiti determinati e ferme restando alcune eccezioni prescritte – il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione dei lavori, la contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione.

L'articolo 3 stabilisce le competenze nel settore urbanistico prevedendo, tra l'altro, la formazione dei piani di lottizzazione e la formazione dei piani di recupero.

L'articolo 4 estende le funzioni anche alla direzione dei cantieri, anche prefabbricati, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, all'e-

stimo e all'amministrazione di condomini, di fabbricati e di immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

L'articolo 5 detta norme relative ad altre competenze professionali e l'articolo 6, tramite apposite disposizioni transitorie, riconosce ai geometri laureati e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni. Ai medesimi soggetti, se in possesso della specializzazione in edilizia e con un'anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge, è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un analogo corso di aggiornamento professionale. Altre norme sono dettate per coloro che abbiano meno di dieci anni di anzianità di iscrizione ai rispettivi albi. Infine, per i geometri laureati e per i periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano maturato un'anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni è disposta l'iscrizione di diritto nella sezione B di uno degli albi unici nazionali del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o del Consiglio nazionale degli ingegneri.

L'articolo 7 detta apposite disposizioni per l'iscrizione all'albo e per la pratica professionale, prevedendo un periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, anche quando il praticante è assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica, di durata minima di diciotto mesi, dei quali sei mesi curricolari e almeno dodici mesi di pratica extracurricolare svolta presso lo studio professionale di un geometra, di un geometra laureato, di un perito industriale, di un perito industriale laureato, di un ingegnere o di un altro professionista iscritto al rispettivo albo professionale da almeno cinque anni, prevedendo un compenso, comprensivo del rimborso delle spese, non inferiore a 5.000 euro lordi annui, oltre alla contribuzione previdenziale.

L'articolo 8 stabilisce la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina l'attività dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, nel campo dell'edilizia pubblica e privata, nei settori delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali e agricole, igienico-sanitarie e funerarie, compresi le opere metalliche e il conglomerato cementizio semplice e armato, nonché in materia urbanistica e di arredo urbano.

Art. 2.

(Edifici)

- 1. Sono di competenza anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, con esclusione dei calcoli statici di complessi di strutture organicamente e solidamente collegate e svolgenti una funzione statica unitaria, in conglomerato cementizio armato, la direzione dei lavori, la tenuta della contabilità, la liquidazione e il collaudo statico e amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio, nonché il posizionamento interno ed esterno, con esclusione del dimensionamento, degli impianti tecnologici di dotazione e di erogazione, con i seguenti limiti:
- *a)* in una zona non a rischio sismico: non più di tre piani fuori terra, oltre al piano seminterrato o interrato;

- b) in una zona a rischio sismico: non più di due piani fuori terra, oltre al piano seminterrato o interrato.
- 2. È esclusa la competenza dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per i progetti strutturali di adeguamento antisismico di edifici e di complessi edilizi staticamente collegati di cubatura fuori terra superiore a 5.000 metri cubi.
- 3. La progettazione architettonica e il collaudo amministrativo delle opere sono di competenza dei geometri, geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche oltre i limiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), se i calcoli statici delle opere strutturali sono eseguiti, su incarico del committente, da un altro tecnico abilitato.
- 4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 5. Ai geometri, ai geometri laureati, ai periti industriali con specializzazione in edilizia e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono consentiti su qualsiasi edificio, anche eccedente i limiti previsti dal presente articolo, la contabilità dei lavori, gli interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi igienico-sanitari e funzionali, gli interventi di manutenzione straordinaria, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, purché non comportino interventi staticostrutturali su complessi di strutture in cemento armato di cui al comma 1 e con esclusione degli edifici con vincolo specifico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 6. Dal computo del numero dei piani di cui al comma 1 sono esclusi i sottotetti adibiti a volumi tecnici, a soffitte o ad altri locali non abitabili.

Art. 3.

(Urbanistica)

- 1. Rientra nelle competenze dei geometri laureati e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di lottizzazione, attuativi di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, entro il limite di superficie di 2 ettari di territorio e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore a 2 ettari.
- 2. Rientra nelle competenze dei geometri laureati e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 anche la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti, riguardanti edifici entro i limiti fissati dall'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

(Altre prestazioni)

1. Rientrano nella competenza professionale anche dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di condomìni, di fabbricati e di immobili in genere, anche ai fini espropriativi e catastali.

Art. 5.

(Norme relative ad altre competenze professionali)

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri, dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, previste dal regolamento di cui al regio decreto 11

febbraio 1929, n. 274, dal regolamento di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, dalla legge 12 marzo 1957, n. 146, e da ogni altra disposizione vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia di prevenzione degli incendi, in materia di valutazione di impatto ambientale, in materia ambientale, in materia di inquinamento acustico e in materia di rendimento energetico degli edifici.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie)

- 1. Ai geometri laureati e ai periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2 solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni.
- 2. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti dall'articolo 2, comma 1, solo dopo aver frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni.
- 3. Ai geometri e ai periti industriali con specializzazione in edilizia con anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali inferiore a dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta la competenza in edilizia entro i limiti definiti

dall'articolo 2, comma 1, solo se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni;
- b) avere frequentato con profitto un corso di aggiornamento professionale in materia di costruzioni edilizie pubbliche o private in zona sismica della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni;
- c) avere frequentato con profitto un corso in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale attinente all'ingegneria naturalistica, all'inquinamento acustico, alla bioedilizia e alla tutela del paesaggio e dell'ambiente della durata di almeno 120 ore, con prova finale, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni.
- 4. I geometri laureati e i periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato un'anzianità di iscrizione ai rispettivi albi professionali pari ad almeno dieci anni sono iscritti di diritto nella sezione B di uno degli albi unici nazionali del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o del Consiglio nazionale degli ingegneri, di cui ai capi III e IX del titolo secondo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di iscrizione all'albo e di pratica professionale)

- 1. Il periodo di pratica professionale o di attività tecnica subordinata, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, anche quando il praticante è assunto con contratto collettivo nazionale di lavoro di area professionale tecnica, ha la durata minima di diciotto mesi, dei quali sei mesi curricolari, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e almeno dodici mesi di pratica extracurricolare svolta presso lo studio professionale di un geometra, un geometra laureato, un perito industriale, un perito industriale laureato, un ingegnere o un altro professionista iscritto al rispettivo albo professionale da almeno cinque anni.
- 2. Agli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, che svolgono un periodo di pratica extracurricolare presso uno studio professionale di un geometra, un geometra laureato, un perito industriale, un perito industriale laureato, un ingegnere o un altro professionista che esercita l'attività nel settore di specializzazione relativo al diploma del praticante, è dovuto un compenso, comprensivo del rimborso delle spese, non inferiore a 5.000 euro lordi annui, oltre alla contribuzione previdenziale. I praticanti sono tenuti a iscriversi alle rispettive casse previdenziali e sono soggetti all'iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
- 3. Gli iscritti ai registri dei praticanti istituiti ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 75, e della legge 2 febbraio 1990, n. 17, nel corso del praticantato extracurricolare, ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di geometra, di geometra laureato, di perito industriale o di perito industriale laureato nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23, sono tenuti a frequentare con esito positivo un corso di aggiornamento professionale della durata di 120 ore, con prova finale, in materia di rendimento energetico nell'edi-

lizia, organizzato dai rispettivi collegi professionali, d'intesa con le università o con gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, secondo modalità e contenuti fissati dai Consigli nazionali delle rispettive professioni.

- 4. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione alle professioni di geometra, di geometra laureato, di perito industriale e di perito industriale laureato nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 sono disciplinati, per quanto attiene all'edilizia, coerentemente alle competenze professionali definite dall'articolo 2, comma 1.
- 5. Sono fatte salve le competenze dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23 per le opere realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

- 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





18PDL0094110